



Il/La Sottoscritto/a

N. RICEVUTA

Riservato Segreteria

COGNOME	NOME	NATO/A a	Prov.	IL
---------	------	----------	-------	----

DOCUMENTO D'IDENTITA'	N.° Documento	Autorità emittente	Luogo di rilascio	Data di rilascio
-----------------------	---------------	--------------------	-------------------	------------------

RESIDENTE IN	CAP	INDIRIZZO
--------------	-----	-----------

NELLA SUA QUALITA' DI	CODICE FISCALE PERSONALE
<input type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> LEGALE RAPPRESENTANTE <input type="checkbox"/> PROCURATORE	

DELL' IMPRESA : Ragione Sociale / Denominazione	Costituita / Fondata in data
---	------------------------------

CON SEDE LEGALE IN	INDIRIZZO	CAP
--------------------	-----------	-----

PRINCIPALE SEDE OPERATIVA IN	INDIRIZZO	CAP
------------------------------	-----------	-----

ATTIVITA' DI:

CODICE FISCALE dell'IMPRESA	PARTITA IVA	ISCRIZIONE CCIAA - REA - Nr.
-----------------------------	-------------	------------------------------

E-MAIL Azienda	CCIAA di
----------------	----------

E-MAIL di POSTA CERTIFICATA

N. TELEFONO	N. FAX	N. CELLULARE	Associazione
-------------	--------	--------------	--------------

EVENTUALE INSEGNA	Associazione Territoriale
-------------------	---------------------------

CHIEDE

di essere ammesso a Socio di Fidicomet Soc. Coop. a r.l. e di sottoscrivere e versare :

QUOTA SOCIALE PER AMMISSIONE AL CONFIDI (Portafoglio Tranché Cover 2020 Confcommercio/ISP)	Euro	250,00
TASSA DI AMMISSIONE	Euro	ZERO/00
MARCA DA BOLLO	Euro	ZERO/00
TOTALE	Euro	250,00

[Contanti / Assegno bancario s.b.f. intestato a "Fidicomet Soc.Coop. a r.l." /
 Bonifico bancario IBAN IT 17 P 03069 01798 00000123212]

DICHIARA

- di osservare lealmente le norme dello Statuto Sociale e del Regolamento interno di cui ha preso visione e le delibere Consiliari ed Assembleari regolarmente adottate;
- di essere a conoscenza degli artt.2532 e 2535 Codice Civile, n. 12 e n. 15 di Statuto, stampati sul retro del presente modulo di Richiesta di ammissione a Socio della Cooperativa Fidi, del quale riceve una copia.

Firma



ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO della Cooperativa Fidi – Ricevuta N.

Codice Civile - Art. 2532 - Recesso del socio

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Codice Civile - Art. 2535 – Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo **sulla base del bilancio dell'esercizio** in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

STATUTO, ARTICOLO 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, è consentito al Socio di recedere dalla cooperativa presentando domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso non è consentito al Socio che abbia in essere finanziamenti o altre operazioni assistite da garanzia della cooperativa o che risulti inadempiente e/o insolvente.

Il recesso non può essere parziale nè può essere esercitato, ai sensi dell'art.2530 cod.civ., **prima che siano decorsi due anni** dall'ingresso del socio nella cooperativa.

Il recesso può essere esercitato anche prima del termine indicato nel comma precedente **qualora** la richiesta di affidamento **non abbia esito positivo o non venga perfezionata**.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

STATUTO, ARTICOLO 15 - Liquidazione della quota.

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il sovrapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di 2 anni, il rimborso delle quote, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Il Socio che ha in corso un finanziamento garantito dalla Cooperativa non ha, quali siano le circostanze di cui agli artt. 12 e 13, diritto alla liquidazione della quota versata prima di aver estinto totalmente il proprio debito.

Le quote relative ai soci receduti od esclusi non rimosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla cooperativa.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 cod.civ.

Per ricevuta e presa conoscenza

Firma

Data